

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 709

del 16-4-2021

O G G E T T O

Causa civile r.g. 930/2020 avanti al Tribunale di Vicenza.
Esecuzione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. 11 marzo 2021 del Tribunale di Vicenza.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 855

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

Premesso che:

- il sig. L.B.S. in data 3.2.2020, prot. 0011399, notificava atto di citazione avanti al Tribunale di Vicenza, chiedendo la condanna dell'Ente al risarcimento del danno conseguente a pretesa responsabilità professionale;
- la causa di merito segue un procedimento di istruzione preventiva celebrato avanti al Tribunale di Vicenza, r.g. 111/2018, radicato con ricorso notificato in data 26.2.2018;
- con deliberazione n. 418/2018 l'Azienda autorizzava la costituzione nel giudizio in rilievo, avvalendosi del patrocinio dell'Ufficio legale interno;
- costituitosi ritualmente, l'Ente chiamava in causa la Compagnia che assicurava il rischio RCT per il periodo di riferimento;
- il procedimento si concludeva con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio avvenuto in data 29.4.2019;
- con deliberazione n. 402 del 27 marzo 2020 l'Azienda autorizzava la costituzione in giudizio, conferendo il mandato defensionale all'avv. Pierluigi Vinci del Foro di Vicenza;
- la controversia di merito veniva iscritta al registro generale contenzioso tenuto presso il Tribunale di Vicenza al progressivo n. 930/2020;
- l'Ente si costituiva ritualmente in giudizio, provvedendo alla chiamata in manleva della compagnia assicurativa LIG Insurance SA;

Vista l'ordinanza del Tribunale di Vicenza in data 11 marzo 2021, pronunciata ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., con la quale il Giudice, ritenendo impegnata la responsabilità dell'Azienda sulla scorta degli accertamenti svolti in sede di istruzione preventiva, così ha disposto (*omissis* ed interpolazioni del redattore):

- «1) ingiunge all'AZIENDA ULSS BERICA 8, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare a favore di [...omissis...] le seguenti somme:*
- € 46.096,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;*
 - € 60.080,46 a titolo di risarcimento del danno da differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione;*
 - € 1.389,16 a titolo di rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo;*
- 2) condanna la convenuta, come rappresentata, al pagamento delle spese di giudizio ad oggi liquidate in complessivi € 4.766,00, di cui € 786,00 per esborsi ed € 3.980,00 per compenso professionale d'avvocato (€ 2.430,00 per la fase di studio ed € 1.550,00 per la fase introduttiva), oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;*
- 3) concede la clausola di provvisoria esecutività;*
- 4) fissa per la prosecuzione del giudizio avanti a sé l'udienza del 14/09/2021 ore 9,00.»*

Ritenuto di prendere atto della suddetta ordinanza-ingiunzione, pronunciata dal Giudice del processo r.g. 930/2020 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.;

Vista la relazione del Difensore dell'Ente in data 15 marzo 2021;

Atteso peraltro che è noto che LIG Insurance non può, allo stato, procedere alla gestione della lite assolvendo ai propri obblighi di polizza, in quanto destinataria di un provvedimento interdittivo dell'esercizio dell'attività assicurativa assunto in data 20.12.2016 dall'Autorità di Vigilanza rumena (ASF), confermato dalla Corte di Cassazione in Romania;

Ritenuto pertanto di dare spontanea esecuzione al provvedimento, senza che ciò implichi acquiescenza, viste la clausola di provvisoria esecutività concessa dal Magistrato e la relazione del Difensore;

Vista la comunicazione a mezzo e-mail del Difensore dell'Ente in data 8.4.2021, con la quale egli ha trasmesso, previa verifica, i conteggi effettuati da Controparte in ordine ai valori liquidati nell'ordinanza ingiunzione per euro 113.481,56 a titolo di capitale ed euro 5.546.08 a titolo di spese legali, oltre ad eventuali, ulteriori accessori decorrenti dalla pronuncia al saldo;

Ritenuto inoltre opportuno, rinviare le iniziative volte al recupero delle somme in rilievo dalla compagnia LIG Insurance SA all'esito del giudizio, posto che in questa sede il Giudice nulla ha deciso in ordine alla domanda di manleva;

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. Di prendere atto dell'ordinanza 11 marzo 2021, pronunciata dal Giudice del processo r.g. 930/2020 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.;
2. Di dare esecuzione al suddetto provvedimento, senza che ciò implichi acquiescenza, e di corrispondere alla Controparte la somma di euro 113.481,56 a titolo di capitale ed euro 5.546.08 a titolo di spese legali, oltre ad eventuali, ulteriori accessori decorrenti dalla pronuncia al saldo;
3. Di rinviare le iniziative volte al recupero delle somme in rilievo dalla compagnia LIG Insurance SA all'esito del giudizio;
4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura al conto 1202000025 anno 2021, "Fondo rischi autoassicurazione".
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet aziendale.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 17-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
